

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EVENTUALI EMENDAMENTI
Valore di cessione degli attivi (par. 5, 4° cpv)	Il primo rispondente condivide la proposta portata in consultazione. Il secondo rispondente condivide i chiarimenti e le proposte di modifica sottoposti a consultazione. Ritene peraltro necessario precisare che, qualora la cessione degli attivi sia effettuata ai valori dell'ultimo bilancio approvato, la banca cedente deve, nella definizione del prezzo di cessione, tener conto delle eventuali variazioni connesse alla naturale dinamica finanziaria del portafoglio oggetto di cessione, quali ad esempio quelle conseguenti all'ammortamento dei crediti. A tal fine propone di aggiungere, alla fine del capoverso in questione, un periodo del seguente tenore: “, <i>fermo restando che, ai fini dell'identificazione del prezzo di cessione, la banca cedente terrà conto delle modifiche di ordine quantitativo e oggettivo che gli attivi abbiano subito nel periodo intercorrente fra la data di riferimento dell'ultimo bilancio approvato e la data di determinazione del prezzo di cessione</i>”. Il terzo rispondente, nel concordare con le modifiche sottoposte a consultazione, propone due ulteriori integrazioni dirette a far sì che: 1) nel caso di cessioni effettuate tra la data di fine esercizio e quella di approvazione bilancio, si possa comunque far riferimento ai valori di iscrizione nel progetto di bilancio; in tal modo	Il riferimento ai “valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato”, se interpretato in modo restrittivo, potrebbe comportare la necessità di un'apposita attestazione della società di revisione anche nel caso in cui il valore di cessione si discosti da quello di bilancio per effetto del solo ammortamento dei crediti intervenuto tra la data di fine esercizio e la data di cessione. Un risultato del genere appare eccessivamente oneroso e non necessario per le finalità della disciplina di vigilanza, a condizione che lo scostamento di valore dipenda soltanto dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non da variazioni della loro qualità creditizia. L'esigenza rappresentata sub 1), pur condivisibile, non sembra rendere necessarie ulteriori integrazioni delle disposizioni di vigilanza. Infatti, per ovviare all'inconveniente segnalato sembra sufficiente determinare, al momento della cessione, un prezzo provvisorio basato sui valori del pro-	Si accoglie la richiesta di integrazione riformulando il periodo finale del 4° cpv nel seguente modo: <i>L'attestazione non è richiesta se la cessione è fatta ai valori di iscrizione nell'ultimo bilancio approvato della banca cedente, su cui sia stato formulato un giudizio senza rilievi da parte della società di revisione. Non è necessaria l'attestazione qualora eventuali scostamenti tra il valore di iscrizione in bilancio e il prezzo di cessione dipendano esclusivamente dalla naturale dinamica finanziaria degli attivi ceduti e non si riconnettano in alcun modo a variazioni qualitative degli attivi e/o del merito di credito dei debitori ceduti.</i>

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EVENTUALI EMENDAMENTI
	non si renderebbe necessaria un'apposita attestazione della società di revisione; 2) nel caso di OBG collateralizzate da un portafoglio di ABS sottoscritte integralmente dalla banca cedente e aventi come sottostante attivi iscritti nel bilancio della stessa banca, si possa far riferimento al valore di bilancio di questi ultimi anziché delle ABS (che in base alle regole contabili non trovano esplicita valorizzazione in bilancio nelle operazioni della specie).	getto di bilancio approvato dall'organo con funzione di gestione, salvo regolare con successivi congruagli, dopo l'approvazione del bilancio, eventuali differenze tra i valori risultanti dal bilancio approvato e quelli su cui si è basato il prezzo di cessione. Restano fermi, in ogni caso, gli obblighi di collateralizzazione minima delle OBG stabiliti dall'art. 3 del d.m. n. 310/2006, per il cui rispetto la banca emittente/cedente dovrà, se necessario, attivare la facoltà di integrazione di cui al par. 3 delle disposizioni. Sul punto 2), la soluzione proposta non appare soddisfacente in quanto determinerebbe l'effetto di ammettere come <i>collateral</i> gli ABS in assenza tanto di una specifica valutazione di bilancio quanto di apposita attestazione di una società di revisione.	
Asset monitor (par. 5, 7° cpv)	Il primo rispondente, nel condividere l'ipotesi sottoposta a consultazione, suggerisce alcune rettifiche dirette ad assicurare coerenza tra gli obblighi di relazione dell'asset monitor previsti dalle disposizioni di vigilanza e la reportistica prevista dall'International Standard on Related Services 4400 (ISRS 4400) a cui le società di revisione fanno riferimento nello svolgimento dell'incarico (cd. <i>agreed upon procedures</i>).	I suggerimenti appaiono condivisibili e non alterano nella sostanza gli obblighi di relazione previsti dalle disposizioni di vigilanza.	Il primo periodo del cpv. 8° è così rettificato: <i>"I controlli effettuati e le valutazioni sull'andamento delle operazioni i relativi risultati sono oggetto di un'apposita relazione annuale dell'asset monitor, indirizzata anche all'organo con funzione di controllo della banca che ha conferito l'incarico"</i>. Il primo periodo del cpv. 9° è così riformulato: <i>"La funzione di revisione interna della banca emittente o del relativo gruppo bancario effettua, almeno ogni 12 mesi, una completa verifica"</i>.

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EVENTUALI EMENDAMENTI
	In materia di <i>asset monitor</i>, il secondo rispondente propone – oltre a una serie di osservazioni di carattere prevalentemente redazionale – di eliminare, tra i casi che rendono necessario estendere e intensificare i controlli, il riferimento alle “situazioni di mercato” suscettibili di incidere sulla regolarità dell’operazione o sulla protezione degli investitori; verrebbe invece mantenuto il solo riferimento alle situazioni relative all’emittente, precisando che debba trattarsi di “eventi oggettivamente rilevabili, relativi al merito di credito dell’emittente, suscettibili di incidere negativamente sulla protezione degli investitori”. Inoltre lo stesso rispondente suggerisce di eliminare la seguente frase: “devono comunque essere effettuate verifiche dirette a campione proporzionate alle caratteristiche e ai rischi dell’operazione”, in quanto le caratteristiche e i rischi dell’operazione non sarebbero diversi da quelli specificamente previsti dalla normativa di riferimento.	La proposta di eliminare il riferimento alle “situazioni di mercato” suscettibili di pregiudicare l’operazione non è condivisibile. Infatti, eventi pregiudizievoli per la regolarità delle OBG o per la protezione degli investitori possono derivare non solo da eventi specifici relativi all’emittente (es. il deterioramento della sua situazione di solvibilità) ma anche da eventi esterni relativi ad andamenti generali di mercato, quali ad esempio: andamenti del mercato immobiliare che determinino scostamenti dal valore massimo del <i>loan to value</i> dei crediti ipotecari; tensioni nei mercati in cui le OBG sono scambiate, che possano pregiudicarne la liquidità; deterioramenti generali del merito di credito dei prenditori, che possano riflettersi in svalutazioni prospettiche degli attivi ceduti con possibili impatti sul rispetto del rapporto minimo di collateralizzazione. Tali eventi, come anche quelli relativi all’emittente, possono ovviamente essere oggettivizzati nei contratti di <i>monitoring</i> tra le banche e le società di revisione (cd. <i>agreed upon procedures</i>). Le OBG possono presentare caratteristiche differenti e diversi profili di rischio, in considerazione della tipologia di <i>assets</i> sottostanti (es. prestiti ipotecari vs crediti verso enti pubblici), della situazione di solvibilità dell’emittente (cfr. par. 2 ratios patrimoniali per i limiti di cessione), della complessità della struttura dell’operazione (eventuale dissociazione tra banca emittente, banca cedente e banca finanziatrice), delle caratte-	<i>dei controlli svolti, anche avvalendosi delle informazioni ricevute e delle valutazioni espresse dei risultati espressi dall’asset monitor”.</i> Accogliendo i suggerimenti di carattere redazionale, il secondo periodo del capoverso viene così riformulato: <i>“L’asset monitor, nell’ambito delle proprie responsabilità (verifiche sulla regolarità delle operazioni e sull’integrità della garanzia), dovrà improntare la propria attività di controllo a criteri di proporzionalità, estendendo l’area delle verifiche e intensificandone l’incisività la frequenza in presenza di situazioni, di mercato o relative all’emittente, suscettibili di incidere sulla regolarità dell’emissioneoperazione o sulla protezione degli investitori”.</i>

**REVISIONE DELLE DISPOSIZIONI DI VIGILANZA SULLE OBBLIGAZIONI BANCARIE GARANTITE
RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	COMMENTI	VALUTAZIONI	EVENTUALI EMENDAMENTI
		ristiche della garanzia rilasciata dalla società cessionaria nonché del ruolo di quest'ultima nei rapporti con i portatori dei titoli. In ragione di queste differenze, appare appropriato prevedere che le verifiche a campione siano proporzionate ai rischi e alle caratteristiche dell'operazione.	
Altri aspetti	Il secondo rispondente chiede conferma che il possesso dei requisiti di emissione/cessione (parr. 1 e 2 delle disposizioni) debba sussistere al momento dell'emissione/cessione, sulla base delle più recenti segnalazioni di vigilanza prodotte dalla capogruppo. Il terzo rispondente ha portato all'attenzione della Banca d'Italia alcune ipotesi di modifica e integrazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 14 dicembre 2006 n. 310, relativo alle obbligazioni bancarie garantite.	Si conferma la correttezza dell'interpretazione proposta, come indicato già in una comunicazione della Banca d'Italia del mese di settembre 2008 in risposta a specifici quesiti (cfr. www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/aggti). Su tali proposte non si formulano valutazioni, in quanto trattasi di materia di competenza del Ministero dell'Economia e delle finanze.	